



Bando del XVI Concorso a tema
**Le (potenziali) conseguenze ordinamentali del
non voto: un problema falso o sottovalutato?**

Le ultime elezioni politiche nazionali (25 settembre 2022) hanno registrato la più alta percentuale di astensioni nella storia repubblicana: il 36% degli elettori, più di uno su tre, non ha votato. È il dato peggiore di sempre, che si impenna fino a sfiorare il 40% se si somma al *non voto* il *voto non valido* (schede bianche e nulle). Il dato si inserisce in una tendenza progressivamente negativa. Dopo le prime elezioni del 1948 in cui votò oltre il 92% degli elettori, il picco positivo si è avuto nel 1976 (93,4%); da allora la curva della partecipazione è sempre scesa (fatta eccezione nel 2006: 83,6%), fino a precipitare al 63,91% delle ultime elezioni, con un peggioramento del 9% rispetto alla precedente tornata del 2018.

Il crollo della presenza alle urne sta peraltro investendo pesantemente anche gli organi elettivi territoriali. In occasione dell'ultima tornata di voto per il rinnovo dei Consigli regionali di Lazio Lombardia, Friuli Venezia-Giulia e Molise si sono recati ai seggi, rispettivamente, solo il 37,2%, il 41,6%, il 45,2% e il 47,9% degli aventi diritto. Modesta anche la media relativa all'affluenza alle elezioni comunali del maggio 2023 (59% al primo turno e ancora più nettamente in calo ai ballottaggi). Ciò a dispetto della ritenuta maggiore *vicinanza* degli organi rappresentativi territoriali rispetto al corpo elettorale, e a confermare invece l'impressione che queste ultime siano sovente considerate dagli italiani occasioni elettorali di second'ordine.

In occasione delle elezioni del Parlamento europeo del 2019, ancora, l'Italia si è posta in negativa contro-tendenza rispetto alla complessiva affluenza registratasi, che si è mostrata invece notevolmente in crescita (oltre il 50% di tutti gli aventi diritto vi ha preso parte, con ben 21 Paesi in netto miglioramento rispetto alla tornata precedente).

Ma al di là di quest'ultimo risultato, la crisi del voto ha ormai carattere sostanzialmente generalizzato, non essendone di certo immuni anche altri ordinamenti, pure con differente forma di governo (si pensi, a titolo esemplificativo, alle ultime elezioni nazionali in Francia).

La consistenza e la pervasività del fenomeno, ampiamente analizzato soprattutto negli studi politologici, reclamano una seria analisi condotta anche con le lenti del diritto costituzionale. Più che per valutarne le cause (che possono almeno in parte darsi per note) o per escogitare rimedi (profilo anch'esso interessante, ma che si pone a valle della riflessione che qui si intende sollecitare), soprattutto per ragionare delle eventuali implicazioni di sistema che la prassi del *non voto* potrebbe innescare.

La rivista *Quaderni costituzionali* è infatti interessata ad approfondire un preliminare nodo teorico: il dato della scarsa partecipazione alle elezioni è, nella prospettiva costituzionalistica, un falso tema oppure si tratta di questione che ha *tono costituzionale*? Se e quando da problema politico esso muta in problema costituzionale? Ed esiste una soglia, superata la quale, il rapporto di rappresentanza potrebbe dirsi non validamente costituito sì da mettere a repentaglio la legalità formale, oltre che la legittimazione politica, delle Camere e delle relative deliberazioni?

Seguendo una prima impostazione, si potrebbe per vero sostenere che siamo di fronte a fatti giuridicamente privi di rilievo. L'esercizio del voto è in Italia un «dovere civico» (art. 48, 2° comma, Cost.), dunque non un obbligo giuridico. Le fonti non contemplano alcun *quorum* strutturale di validità per le elezioni politiche. La volontà popolare si esprime attraverso il voto, non mediante la rinuncia al suo esercizio, peraltro non univoca nelle sue possibili e molteplici motivazioni. Sul piano della legalità formale, dunque, il *non voto* si ritiene in genere inidoneo ad incidere sulla regolarità del procedimento elettorale, dei suoi risultati, della composizione dell'organo parlamentare e di tutte le conseguenti deliberazioni assunte nell'esercizio delle sue funzioni costituzionali.

Riguardato in questa prospettiva, l'attuale tasso di astensionismo si rivela un tema essenzialmente di politica del diritto, da affrontare, come già si diceva, indagandone prevalentemente le cause e i possibili rimedi: quelli già messi in campo (in qualche misura, anche l'allargamento della base democratica conseguente all'abbassamento dell'età degli elettori del Senato introdotta con la legge costituzionale n. 1 del 2021 ha preso indirettamente di mira questo obiettivo), o di quelli che si stanno via via sperimentando o che ancora possono essere utilmente introdotti per tentare di invertire il *trend*. Sul punto, non mancano gli studi e le ricerche, anche di matrice istituzionale: cfr. il Libro bianco *Per la partecipazione dei cittadini. Come ridurre l'astensionismo e agevolare il voto* (elaborato dalla Commissione nominata, con d.m. 22 dicembre 2021, dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e con delega alle riforme istituzionali).

Ma il tema del *non voto* si presta anche a riflessioni diverse, sensibili alle possibili ricadute istituzionali che si profilano all'orizzonte, attente alla necessità di misurare la potenziale portata di tali riverberi e a individuare, soprattutto, il *punto di rottura*. Ciò tanto più nell'evenienza che la prassi giunga ad un'inversione nel rapporto percentuale tra voti espressi e voti non espressi.

Tali questioni andranno affrontate anche attingendo alle categorie interpretative che emergono dalla pertinente giurisprudenza costituzionale, misurandosi con i conseguenti interrogativi, ai quali qui si accenna senza alcuna pretesa di esaustività:

- se il diritto di elettorato attivo (e passivo) rientra nel novero dei diritti fondamentali (sent. n. 539/1990), come può ritenersi giuridicamente irrilevante la crescita esponenziale di cittadini che rinunciano al suo esercizio?
- se è incostituzionale una regola elettorale che distorce in misura sproporzionata l'esigenza di rappresentatività dell'assemblea parlamentare (sent. n. 1/2014), e se ciò che rileva è «il grado di distorsione in concreto prodotto» (sentt. n. 15 e 16/2008), come si può escludere il *non voto* tra i fattori che concorrono a tale distorsione?
- se ogni sistema elettorale «non può che essere primariamente destinato ad assicurare il valore costituzionale della rappresentatività» (sent. n. 35/2017) e se tale principio, unitamente a quello dell'eguaglianza del voto, deve essere connotato da effettività, è davvero giuridicamente irrilevante la percentuale sempre più alta di elettori che scelgono il *non voto*?

In ultima analisi, i candidati sono invitati a interrogarsi sull'impatto che l'astensionismo rischia di esercitare, prima ancora che sulla forma di governo, e in particolare sul ruolo nel sistema del Parlamento, sulla forma di stato. Una eccessiva divaricazione tra la consistenza del corpo elettorale e i voti effettivamente riscossi dalle forze politiche candidatesi al ruolo di *rappresentante* (specie quelle chiamate a svolgerlo in funzione di maggioranza e a *esprimere* il Governo) potrebbe infatti segnare anche una distanza intollerabile tra popolo e autorità. Dovendosi d'altra parte considerare che il carattere elettivo degli organi rappresentativi – che rappresentativi lo siano realmente, si potrebbe precisare – è un imperativo che si situa tra i principi supremi dell'ordinamento.

Il saggio, che deve essere scritto in conformità alle regole generali della Rivista indicate nelle *Informazioni per i collaboratori*, non può superare le 80.000 battute (spazi e note incluse) e andrà consegnato alla Redazione della Rivista entro il 1° settembre 2024, inviando il relativo *file* via mail a Chiara Bologna (quadernicostituzionali@mulino.it). La valutazione degli elaborati pervenuti sarà svolta, in forma anonima, da parte di una Commissione giudicatrice composta dai membri della Direzione e della Redazione di *Quaderni costituzionali*. Al vincitore del concorso, oltre alla pubblicazione del saggio, sarà assegnato in premio un abbonamento gratuito alla Rivista per cinque anni. Oltre a quello del vincitore, potranno essere pubblicati anche altri saggi ritenuti meritevoli dalla Commissione giudicatrice.